

Codice A1101A

D.D. 28 dicembre 2017, n. 767

Approvazione di uno schema di Accordo di collaborazione con l'Istituto di ricerche economico-sociali del Piemonte (IRES Piemonte) per lo sviluppo di un "Sistema di analisi e valutazione delle politiche pubbliche per la Regione Piemonte". Impegno di euro 350.000 sul capitolo 116376/2017 (assegnazione n. 100666).

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

- di approvare lo schema di Accordo di collaborazione con l'Istituto di ricerche economico-sociali del Piemonte (IRES Piemonte) per lo "Sviluppo di un sistema di analisi e valutazione delle politiche pubbliche per la Regione Piemonte", allegato alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale;

- di impegnare a favore di IRES Piemonte la somma di euro 350.000 sul capitolo 116376/2017 (assegnazione n. 100666).

Transazione Elementare

Conto finanziario : U.1.03.02.99.999

Transaz. Unione Eur.: 8

Non ricorrente

Perimetro sanitario: 3

Si dispone, ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs 33/2013, la pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione Trasparente" dei seguenti dati:

beneficiario: IRES Piemonte

importo: € 350.000

forma giuridica: Ente pubblico

codice fiscale: 80084650011

dirigente responsabile del procedimento: Alessandro Bottazzi

modalità per l'individuazione del beneficiario: In house providing DGR 1-4172 del 14.11.2016.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 6/12/1971, n. 1034 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971, n. 1199.

La presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

Il Dirigente responsabile
Dr Alessandro BOTTAZZI

Visto, Il Direttore Regionale
Dr Giovanni LEPRI

Allegato

ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA AMMINISTRAZIONI
PER L'INNOVAZIONE DEL SISTEMA REGIONALE DI VALUTAZIONE DELLE
POLITICHE PUBBLICHE REGIONALI

TRA

la **Regione Piemonte** (C.F. 80087670016), rappresentata ai sensi dell'art. 17, c. 3, L.R. n. 23 del 28 luglio 2008, dal Direttore Dr Giovanni LEPRI, nato a Verona il 18/3/1964 e domiciliato, ai fini del presente atto, presso la sede della Regione Piemonte in Torino, Piazza Castello n. 165

E

IRES Piemonte (C.F. 80084650011 – P.IVA 04328830015) con sede in Torino, Via Nizza, n. 18, iscritto all'Anagrafe nazionale delle Ricerche con codice n. B1290YU8, rappresentato dal suo Presidente *pro-tempore*, Dr Mario VIANO, nato a Nole (TO) il 15/01/1950 e domiciliato ai fini del presente atto presso la sede dell'IRES, autorizzato alla stipula del presente Accordo ai sensi dell'art. 9, c. 3, L.R. n. 43 del 3 settembre 1991.

PREMESSO CHE

- la legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” stabilisce espressamente all'art. 15 che: “Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;
- la legge regionale n. 14 del 14 ottobre 2014 recante “Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione” all'art. 22 stabilisce che l'amministrazione regionale può concludere accordi con altre amministrazioni pubbliche per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune;
- la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (oggi Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC) n. 7 del 21 ottobre 2010 su “Questioni interpretative concernenti la disciplina dell'articolo 34 del D.Lgs. 163/2006 relativa ai soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici”, conformemente a quanto in precedenza affermato dalla giurisprudenza comunitaria, ha ribadito la legittimità del ricorso a forme di cooperazione pubblico-pubblico attraverso cui più amministrazioni assumono impegni reciproci, realizzando congiuntamente le finalità istituzionali affidate loro, purché vengano rispettati i seguenti presupposti:

- a) l'accordo deve regolare la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le parti hanno l'obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli Enti coinvolti;
- b) i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l'Accordo devono configurarsi solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno;
- c) alla base dell'accordo deve esserci una reale divisione dei compiti e responsabilità anche se non necessariamente nella stessa misura e diversa dalla situazione che si avrebbe in presenza di un contratto a titolo oneroso in cui solo una parte svolge la prestazione pattuita, mentre l'altra assume l'impegno della remunerazione;
- d) il ricorso all'accordo non può interferire con il perseguimento dell'obiettivo principale delle norme comunitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l'apertura alla concorrenza non falsata negli Stati membri;
- la Regione Piemonte, con D.G.R. n. 19-9238/2008, ai sensi delle indicazioni contenute nella Delibera CIPE n. 166 del 21 dicembre 2007, ha adottato il Piano di Valutazione, quale strumento di organizzazione e raccordo delle attività valutative;
 - il Settore Programmazione macroeconomica, bilancio e statistica, articolazione della Direzione Risorse finanziarie e patrimonio, è preposto a fornire assistenza alle Autorità di Gestione dei Programmi Operativi Regionali e, più in generale, supporto alle Direzioni Regionali nelle fasi di programmazione, monitoraggio e valutazione delle politiche adottate;
 - con D.G.R. n. 1-3546/2001 è stato istituito il Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici della Regione Piemonte (di seguito denominato NUVAL), individuato quale unità tecnica interna incardinata nel predetto Settore;
 - la valutazione delle politiche è un processo teso alla produzione e all'impiego sistematico di informazioni utili a esprimere un giudizio, e dunque a formarsi un'opinione fondata empiricamente, sulla capacità degli interventi pubblici di affrontare i problemi della collettività;
 - l'Unione Europea e lo Stato Italiano, in molti atti ufficiali, hanno riconosciuto da oltre un decennio nella valutazione delle politiche pubbliche un'attività essenziale al fine di migliorare il funzionamento e l'efficacia dell'azione amministrativa;
 - l'art 46 del Regolamento del Consiglio regionale della Regione Piemonte, in attuazione all'art. 71 dello Statuto regionale, ha previsto l'istituzione di un Comitato paritetico con il compito di promuovere l'impiego della valutazione delle politiche nel sistema di governo locale;

- l'IRES Piemonte (L.R. n. 43/91, di seguito denominato IRES) è un Istituto di ricerca che svolge la sua attività d'indagine in campo socioeconomico e territoriale, fornendo un supporto all'azione di programmazione della Regione Piemonte e delle altre istituzioni ed enti locali piemontesi;
- l'IRES già nel 1997 promuoveva in collaborazione con la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Torino, Compagnia di San Paolo, Fondazione CRT e Consorzio Sistema Informativo del Piemonte, la costituzione di una 'Associazione per lo Sviluppo della Valutazione e l'Analisi delle Politiche Pubbliche (di seguito denominata ASVAPP);
- attualmente l'IRES è socio ordinario di ASVAPP e che la stessa Associazione, fin dalla sua costituzione, ha collaborato positivamente con Regione Piemonte, IRES e altre istituzioni nazionali ed europee, alla realizzazione di vari progetti tesi a diffondere la cultura della valutazione ed a migliorare la qualità degli strumenti analitici impiegati, tanto da divenire nel tempo un punto di riferimento metodologico per la comunità dei valutatori italiani e stranieri;
- il Consiglio regionale ha approvato con la legge regionale n.3 dell'8 febbraio 2016 le modifiche e le integrazioni alla legge regionale istitutiva dell'IRES n. 43/91 ed in particolare, ha sostituito la disposizione di cui all'articolo 3 prevedendo nella nuova formulazione alla lett. h), l'attività istituzionale relativa alla produzione di studi preparatori per l'evoluzione ed il miglioramento delle politiche regionali;
- l'IRES gestisce, in collaborazione con la stessa Regione una rete di Osservatori tematici, che hanno il compito di produrre conoscenza sull'evoluzione di alcuni fenomeni socio economici di particolare interesse per le amministrazioni pubbliche piemontesi e di fornire informazioni utili ad elaborare politiche che riguardano i vari settori d'intervento regionale ed ha maturato notevole esperienza nella tematica in questione instaurando conseguentemente una rete di rapporti di notevole rilevanza;
- le attività di analisi e valutazione delle politiche sono state inserite come linea di ricerca trasversale nel Programma Triennale di Ricerca 2017-2019 e nel Programma Annuale 2017 di IRES, approvati con D.C.R. n. 234-36975 del 10 ottobre 2017;
- la D.G.R. 22-4230 del 21 novembre 2016 individua nell'IRES il soggetto in grado di svolgere il ruolo di valutatore indipendente dei programmi finanziati dai fondi europei.

DATO ATTO CHE:

- la Regione Piemonte, Direzione Risorse finanziarie e patrimonio e l'IRES hanno espresso vivo interesse nel rafforzare la loro collaborazione, dando vita ad un progetto che impegni le

strutture amministrative, tecniche e scientifiche dei rispettivi enti sia nello svolgimento di esperienze innovative di valutazione delle politiche adottate dall'amministrazione regionale, sia nella valorizzazione, coordinamento e divulgazione dei lavori di valutazione già realizzati o in corso di realizzazione;

- l'avvio di una collaborazione tra la Regione Piemonte e l'IRES costituisce il modo più efficiente, efficace ed economicamente vantaggioso per la realizzazione dei fini istituzionali e degli obiettivi comuni sopra descritti e degli adempimenti richiesti;

- in ottemperanza a quanto stabilito dall'articolo 5, comma 6, lett. c) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, il presente Accordo non rientra nell'ambito di applicazione del nuovo codice degli appalti, in quanto l'IRES non svolge sul mercato aperto l'attività interessata alla collaborazione;

- l'accordo stabilisce una collaborazione tra soggetti pubblici finalizzata al conseguimento di obiettivi comuni e che è retta esclusivamente da considerazioni inerenti l'interesse pubblico;

- l'esclusiva titolarità delle analisi, dei dati e delle valutazioni, in capo alla Regione e all'IRES, garantisce la possibilità procedere alla costruzione ed al successivo aggiornamento di una banca dati delle esperienze di analisi e valutazione di politiche regionali di specifico interesse della Regione Piemonte;

- la Regione Piemonte con determinazione dirigenziale n. del, ha approvato lo schema di accordo con l'IRES per la realizzazione di un progetto volto a promuovere lo svolgimento di esperienze innovative di valutazione delle politiche regionali e per agevolare il funzionamento del sistema regionale di valutazione.

LA REGIONE PIEMONTE E L'ISTITUTO DI RICERCHE ECONOMICO SOCIALI

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse

Il contenuto delle premesse, al pari delle considerazioni che precedono, costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Art. 2 – Oggetto dell'Accordo

Con la sottoscrizione del presente accordo le parti intendono instaurare un rapporto di collaborazione finalizzato alla creazione di un network regionale, in relazione anche con altri network a livello nazionale ed europeo, di valutazione delle politiche pubbliche, che faccia perno su strutture già esistenti e impegnate su questo fronte di lavoro: il NUVAL della Regione Piemonte e gli Osservatori gestiti dall'IRES.

La collaborazione si propone di raggiungere i seguenti obiettivi:

- a) il confronto sistematico sulle scelte metodologiche adottate nella valutazione di politiche e la messa in comune di conoscenze e risorse professionali, al fine di migliorare la qualità dei prodotti valutativi realizzati da ciascun ente;
- b) la realizzazione di studi innovativi di valutazione funzionali alle attività svolte dai soggetti firmatari dell'Accordo, ovvero sulla base dei bisogni valutativi espressi dalle singole Direzioni regionali in relazione alle politiche agite;
- c) la costruzione e il successivo aggiornamento di una banca delle esperienze di analisi e valutazione di politiche regionali, contenente le informazioni relative alle attività valutative poste in essere in modo autonomo dai soggetti firmatari dell'Accordo;
- d) la partecipazione congiunta alle attività proposte da network di valutazione a livello sovra regionale (nazionale, europeo);
- e) la diffusione e la crescita di una cultura valutativa nella Regione Piemonte.

Art. 3 – Compiti ed obblighi tra le parti

Per conseguire gli obiettivi descritti all'articolo 2 possono essere indicativamente riportate le seguenti attività concordate:

- analizzare, tra le valutazioni avviate autonomamente da ciascun ente firmatario, quelle ritenute di interesse comune, anche se affidate a un soggetto terzo, al fine di esprimere suggerimenti per migliorarne la metodologia e l'utilizzo a livello decisionale;
- definire le domande di ricerca che motiveranno singoli studi di valutazione da realizzarsi con il contributo degli enti firmatari, anche all'interno delle attività avviate autonomamente;
- condividere il disegno delle strategie analitiche adeguate a dare risposta a tali domande;
- individuare gli strumenti necessari alla raccolta delle informazioni e alla loro successiva rielaborazione;
- scegliere e organizzare le forme di comunicazione più pertinenti (seminari, incontri, pubblicazioni) per divulgare gli esiti delle analisi condotte.

L'IRES, mette a disposizione le proprie strutture, il supporto delle proprie competenze e professionalità nonché i materiali, la documentazione e le banche dati necessarie per lo svolgimento delle attività previste.

Art. 4 – Collaborazioni esterne

Per lo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo l'IRES può avvalersi della collaborazione di professionalità specifiche selezionate ai sensi dell'articolo 7, comma 6 del decreto legislativo n.165. Ogni attività prevista nel presente accordo si esplicherà nel rispetto del principio di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa ed in osservanza della normativa vigente che disciplina il funzionamento della Regione e dell'IRES.

Art. 5 – Durata e decorrenza

Il presente Accordo ha la durata di tre anni dalla data della firma e potrà essere rinnovata d'intesa tra le parti.

Art. 6 – Responsabili

L'IRES svolge le attività di cui al presente Accordo sotto la direzione e coordinamento del direttore dott. Marco Sisti.

Il Referente per la Regione Piemonte è il dott. Alessandro Bottazzi.

Art. 7 – Modifiche

Le parti potranno apportare, di concerto ed esclusivamente in forma scritta, eventuali modifiche al presente accordo, in particolare alle attività e al piano del risorse, per adeguamenti a rilevanti e mutate esigenze delle stesse, fermo restando l'importo complessivo di cui al presente atto.

Art. 8 – Disposizioni finanziarie

Per l'attuazione del presente Accordo, è previsto un onere finanziario a carico del bilancio regionale quantificato in euro 350.000. Con il predetto importo, l'IRES potrà provvedere a coprire:

- le spese di personale selezionato ai sensi dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001 oppure contrattualizzato con rapporto di lavoro a tempo determinato a seguito di procedura selettiva pubblica, in entrambi i casi il personale sarà dedicato esclusivamente alle attività previste dall'art. 2 del presente accordo;
- le spese di trasferta direttamente imputabili, in modo documentato, alle attività di cui sopra;
- le altre spese generali adeguatamente documentate.

L'IRES provvede a rendicontare le spese sostenute e richiederne il rimborso con cadenza quadrimestrale e la Regione procede all'erogazione dei relativi rimborsi entro trenta giorni dal ricevimento delle richieste ed a seguito di verifica delle rendicontazioni prodotte; in caso di mancato o ritardato invio della documentazione indicata, il pagamento potrà essere sospeso e quindi ritardato.

Art. 9 – Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

L'IREs assume i sotto indicati obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia antimafia") e successive modifiche ed integrazioni. Il contratto è risolto di diritto in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. L'IREs s'impegna a trasmettere alla Regione Piemonte, qualora richiesto, copia dei documenti delle spese effettuate per la realizzazione del presente accordo comprendenti, incarichi esterni di collaborazione e consulenza, spese di viaggi, spese di editing e di comunicazione e quant'altro concerni le spese dedicate.

Art. 10 – Proprietà ed utilizzazione dei risultati di progetti, studi e ricerche

Ognuna delle parti contraenti potrà fare libero uso del materiale prodotto dal progetto, purché non a fini di lucro, citandone la fonte e informando preventivamente le altre parti delle intenzioni e delle modalità d'uso.

Art. 11 – Recesso

E' riconosciuta alle parti la facoltà di recedere unilateralmente dall'Accordo nel caso in cui non abbiano più interesse alla sua continuazione, notificando disdetta scritta alle altre parti almeno quattro mesi prima, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 12 – Responsabilità

Ciascuna delle parti è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che venissero instaurati dalle altre nell'ambito dell'attività di cui al presente accordo.

Il personale di entrambe le parti è tenuto a uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Accordo, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 13 – Obbligo di riservatezza e tutela della privacy

Ciascuna delle parti si impegna a garantire il riserbo circa tutte le informazioni, dati, documenti, oggetto del presente accordo e ad utilizzarli esclusivamente per il raggiungimento delle finalità di cui al presente accordo.

Per lo svolgimento di attività che richiedono particolari condizioni di riservatezza dovranno essere designati esclusivamente esperti in possesso dei requisiti previsti per la gestione di tali attività e di tale designazione dovrà esser data tempestiva comunicazione alla controparte.

Le parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento delle attività in qualunque modo riconducibili al presente Accordo, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.

Art. 14 – Consenso al trattamento dei dati personali

Ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i., le Parti attribuiscono alla sottoscrizione del presente Accordo il valore di attestazione di consenso per il trattamento e la comunicazione dei dati personali eventualmente presenti nel progetto.

Art. 15 – Legge applicabile e Foro competente

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione o esecuzione del presente atto.

Ove non sia possibile raggiungere un accordo ai sensi del comma precedente, sarà competente il giudice ordinario o amministrativo, in relazione alla materia oggetto del contendere.

Per la risoluzione di eventuali controversie connesse al presente Accordo che non possano essere definite in via amministrativa, le Parti riconoscono come Foro competente quello di Torino.

Art. 16 – Firma digitale, imposta di bollo e registrazione

Il presente atto è stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico ed apposizione di firma digitale delle parti, come disposto dall'articolo 15 comma 2 bis, della legge 241/1009.

Il presente accordo sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R.. 26./4/1986, n. 131. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto,

Torino, _____

REGIONE PIEMONTE

Il Direttore della Direzione Risorse finanziarie e patrimonio

Dr Giovanni Lepri

IRES PIEMONTE

Il Presidente

Dott. Mario VIANO
